

D.LGS. 36/2021

GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

DAL CALCIO DILETTANTISTICO TOSCANO

documento approvato e sottoscritto a Firenze il 25 marzo 2023
in occasione dell'incontro organizzato dal
COMITATO REGIONALE TOSCANA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Lavoro sportivo, adempimenti che sopravvengono, oneri da sostenere, soluzioni prospettate

A) costo del premio inail: eccessiva onerosità - In assenza di diverse indicazioni del Legislatore, vi è il rischio che il premio assicurativo Inail sul lavoro sportivo introdotto dall'articolo 34 del D.lgs. 36/2021 sia quello riferibile al tasso previsto per il settore Industria.

Proposta/1 → stabilire con norma correttiva che né i volontari, né i lavoratori con compenso annuo fino a 5mila euro, siano da ricomprendere nella base del calcolo del premio sugli infortuni.

Proposta/2 → indicare un tasso specifico tenuto conto della rischiosità effettiva (in termini di eventi e di frequenza), graduato a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina sportiva.

Proposta/3 → almeno per i soggetti esclusi di cui alla proposta/1, prevedere che l'assicurazione di cui al predetto articolo 34 sia garantita dalla polizza contenuta nella tessera individuale rilasciata dalla federazione sportiva; in tal senso è opportuno ispirarsi all'articolo 18 del Codice del Terzo Settore che non obbliga ad una copertura presso l'Inail ma lascia spazio al ricorso a compagnie assicurative private. In ogni caso è sicuramente opportuno valutare di lasciare libertà ai club e/o alle federazioni ed enti di promozione in modo che la copertura assicurativa garantita dalla tessera sia sufficiente per adempiere all'articolo 34; il Legislatore potrebbe semmai indicare i massimali di copertura non derogabili, al fine di omogeneizzare il mercato.

art. 18 CTS

Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

B) Visita preventiva di idoneità al lavoro, prevista per le assunzioni: è “doppione” della visita medico-sportiva → rischio di doppio adempimento e di raddoppio del costo

Secondo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (D.lgs. 81/2008) è obbligatorio svolgere la visita medica del lavoro in tutte le aziende in cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ossia tutte quelle aziende soggette a rischi in cui è presente almeno un lavoratore.

Ritenendo che i rischi lavoro-correlati siano ragionevolmente presenti pressoché in tutti i club dilettantistici, si comprende l'inevitabilità della visita, almeno di quella preventiva, sebbene l'esercizio di attività fisica possa rendere necessaria anche la visita periodica.

Il c.d. “Decreto Balduzzi” (D.L. 158/2012) ha ricodificato gli obblighi di visita medica per l'idoneità sportiva; dal 2012 in poi, anche per la pratica dilettantistica non agonistica sono previsti specifici adempimenti da parte del medico competente a rilasciare la certificazione.

L'art. 32 del D.Lgs. 36/2021 prevede controlli sanitari dei lavoratori sportivi.

Senza un intervento del Legislatore teso a unificare o almeno coordinare gli anzidetti obblighi di visita medica, vi è il rischio dell'obbligo di un doppio adempimento e della duplicazione del correlato onere da parte dell'utente.

Proposta → emanare una norma (o integrare il predetto art. 32) in seno alla quale prevedere un'unica visita medica, preferibilmente avvalendosi di tariffario calmierato da concordare con l'Ordine dei Medici e/o la Federazione medici sportivi italiani, al fine di semplificare le procedure, concentrare i controlli di legge in un'unica visita ed abbattere il costo della prestazione, anche al fine di incoraggiare le persone a considerare la visita di idoneità quale diritto individuale alla salute e dimostrazione di una cultura sanitaria.

C) RAS - nuovo registro delle attività sportive: il Dlgs 36 prevede che gli adempimenti amministrativi legati ai nuovi rapporti di lavoro sportivo siano svolti tramite la piattaforma software del RAS. Necessità di urgente efficientamento della piattaforma.

Un corretto ed efficace utilizzo della piattaforma del RAS, dove prevedere e consentire anche la gestione degli adempimenti del lavoro sportivo, può consentire un sensibile risparmio ai club poiché non più tenuti (o tenuti solo in piccola parte) ad avvalersi di un consulente per i nuovi obblighi derivanti dalla riforma.

Proposta → garantire una rapida implementazione della piattaforma per i vari adempimenti, quali comunicazione di inizio rapporto, gestione dei pagamenti, emissione F24, emissione CU finale, ecc.; in ciò potrebbe essere coinvolta la SOGEI, la società di informatica controllata dal MEF che si occupa di software ministeriali.

D) Registro RAS, Registro CONI, Registro RUNTS: un club sportivo che sia anche associazione di promozione sociale verrebbe iscritto a 3 registri!!

Se venisse mantenuta l'attuale previsione normativa vi sarebbero addirittura tre Registri, ciascuno con propri regolamenti di utilizzo, gestione e permanenza: un triplice onere burocratico in tempi in cui Stato e Amministrazioni parlano di semplificazione, e di semplificazione parla anche la Legge Delega di riforma dello sport, la n. 86 del 8/8/2019, recante “*deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione*”.

Proposta → uniformare le procedure, prevedere un unico registro con più sezioni, oppure fare in

modo di accedere ad una sezione in comune fra i vari registri cui poter accedere tramite proprie credenziali e ivi gestire le informazioni anagrafiche, fiscali, previdenziali, giuridiche, ma anche caricare e scaricare i documenti di gestione cui poter assicurare la trasmissione simultanea all'area specifica di ciascuno dei distinti registri e alle Amministrazioni di competenza; ciò almeno per quanto riguarda RAS e RUNTS (il registro CONI, conservando altre funzioni potrebbe sopravvivere separatamente).

E) Contributi previdenziali sulle retribuzioni sportive a partire da 5mila euro, con riduzione al 50% dei contributi dovuti nei primi cinque anni, secondo le norme del D.lgs 36: incapacienza pensionistica.

Per effetto dell'articolo 35 commi 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 36/2021 i versamenti previdenziali all'Inps riferiti ai lavoratori sportivi risulteranno inferiori al minimale previsto dallo stesso Istituto, da cui deriverà che la pensione individuale sui contributi "sportivi" maturerà soltanto per frazioni d'anno, indipendentemente dalla frequenza (mensile, trimestrale, ecc.) di erogazione delle retribuzioni.

Dal sito dell'Inps si apprende infatti:

***Minimale contributivo.** È l'importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS ogni anno. Pagando contributi per un importo inferiore al minimale previsto, non sarà accreditato l'intero anno contributivo ma vi sarà una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione ai contributi versati.*

*Il reddito minimo, per il 2023, è pari a € 17.504,00. Quindi, il **minimale contributivo** ammonta a:*

- € 4.200,96 per chi applica l'aliquota al 24%;
- € 4.591,30 per liberi professionisti con aliquota del 25,98%;
- € 5.902,35 per collaboratori e figure assimilate con aliquota al 33,72%;
- € 6.131,65 per collaboratori e figure assimilate con aliquota al 34,23%.

Su 10mila euro di compenso sportivo, tenuto conto della franchigia sui primi 5mila e della riduzione al 50% nei primi cinque anni, si verserebbero all'Inps circa 7-800 euro all'anno, che farebbero maturare soltanto due mesi scarsi di pensione per ciascun anno di versamenti.

Partendo da questa considerazione, è evidente che i versamenti contributivi "sportivi" sono mirati a garantire prioritariamente le tutele assistenziali (art. 38 Cost.) quindi malattia, disoccupazione, maternità, ecc.

Questa riflessione va espressamente valorizzata in modo che sia chiaro a tutti gli operatori sportivi come la costruzione di una pensione debba essere fatta (i) al di fuori delle collaborazioni sportive mediante un'occupazione principale di altro tipo, o (ii) considerando lo sport come attività principale dedicandovi un adeguato numero di ore settimanali, indipendentemente dal rapporto subordinato o autonomo, così da conseguire un reddito sufficiente a garantire versamenti contributivi adeguati alla costruzione del montante pensionistico individuale.

Proposta → Posto quanto sopra e vista la marginale utilità pensionistica dei versamenti dei contributi "sportivi", stante la necessità di aiutare i club a mantenere la migliore sostenibilità economica del nuovo lavoro sportivo, la riduzione al 50% nei primi cinque anni prevista dall'art. 35 comma 8.ter del D.lgs. 36 potrebbe essere abbassata fino al 20%: le tutele assistenziali verrebbero comunque assicurate e al contempo i club potrebbero ridurre l'incidenza del costo del nuovo lavoro sportivo nel quinquennio.

F) Operatori sportivi: atleti, istruttori, allenatori, direttori, dirigenti, tesserati con mansioni tecniche, ma anche chinesiologo e manager dello sport: costruire una nuova opportunità occupazionale e nuove figure di lavoratori/operatori dello sport

Il futuro dello sport attraverso la tipizzazione del lavoro e il riconoscimento di figure professionali emerge con forza grazie alla definizione del lavoratore sportivo (articolo 25 comma 1) e a quella del chinesiologo e del manager dello sport (art. 41)

Ne può derivare la necessità che tutti gli operatori dello sport siano censiti e raccolti in un unico albo il quale preveda graduali mansioni e prerogative a seconda dei titoli abilitativi (dal brevetto o diploma di una federazione o ente di promozione, fino alla laurea in scienze motorie): oltre a impedire invasioni di competenze, l'albo consentirebbe di estrarre informazioni atte a far comprendere meglio il fenomeno del lavoro nel sistema sport, a monitorare gli operatori, a promuovere iniziative collettive, a verificare il correlato fabbisogno da stanziare nel bilancio dello Stato in caso di eventuali misure di sostegno; l'albo potrebbe, infine, essere la base per far nascere una categoria nella quale sviluppare nuove professioni e dare, per la prima volta nello sport dilettantistico, chiare e concrete opportunità occupazionali ai giovani. Un assetto del genere consentirebbe altresì di garantire le tutele previdenziali e assistenziali attraverso uno specifico fondo pensionistico vigilato dal Ministero del Lavoro come già avviene per gli enti previdenziali privati: come è noto, qualunque Cassa consente versamenti contributivi inferiori e pensioni maggiori rispetto alla Previdenza pubblica.

Il descritto percorso permetterebbe dunque di costruire una nuova occupazione riconosciuta dotata di propria autonomia previdenziale, senza contare che grazie a versamenti contributivi più bassi rispetto alle gestioni pubbliche, anche i club committenti trarrebbero giovamento per il risparmio che ne conseguirebbe.

G) Orientamento giurisprudenziale sulle prestazioni svolte presso gli impianti sportivi da custodi, manutentori, addetti alle pulizie, giardinieri, ecc.

Con le numerose sentenze 2021-2022 la Cassazione afferma l'impossibilità di inquadrare gli addetti summenzionati secondo i canoni della classica collaborazione sportiva o amministrativa: la Corte basa le proprie decisioni sulla scorta delle norme esistenti, nessuna delle quali prevede una speciale o specifica collocazione per detti collaboratori, da cui deriva l'attrazione delle loro prestazioni alla sfera del lavoro subordinato.

Per un club che necessita di dette prestazioni, spesso svolte da pensionati o dopolavoristi (essi stessi – frequentissimamente - disposti a ricevere un mero rimborso), si apre uno scenario potenzialmente dirompente che rischia di provocare l'insostenibilità finanziaria e di far saltare il sistema dello sport dilettantistico.

E' indubitabile che al Legislatore sia adesso affidato il compito di definire e normare anche l'ambito delle prestazioni anzidette.

Occorre a questo punto evidenziare che esistono due tipologie di operatori cui è consentito percepire compensi di natura speciale, senza obbligo di un particolare inquadramento lavoristico:

1. gli Steward negli stadi

L'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto che rientrano nella normativa delle prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, svolte dagli steward negli impianti sportivi (prestatore) nei confronti di ciascuna società sportiva (utilizzatore) da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Possono accedere alle prestazioni occasionali le società sportive di cui alla

legge 23 marzo 1981, n. 91, indipendentemente dalla capienza dell'impianto sportivo.

Tali società possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in cui rientra l'organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Le stesse società sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, cd. steward stadi, assicurandone la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi.

2. gli addetti tecnici riferibili ai ruoli previsti dalle singole federazioni sportive

Feder ciclismo - delibera 171/2017 – meccanico delle biciclette per le competizioni; motociclisti addetti alla scorta tecnica

Federpesistica - delibera 32/2017 – addetti all'allestimento, trasporto, montaggio e smontaggio attrezzature pesistiche; addetti al controllo degli accessi, addetti al magazzino, all'inventario e alla manutenzione delle attrezzature

Csen - delibera 32/2018 – addetti alle attrezzature, al loro allestimento, al trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, controllo degli accessi; addetti al cerimoniale sportivo

Dette delibere sono legittimate dalla Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Se dovesse affermarsi definitivamente l'indirizzo delle suddette Cassazioni, sarebbero a rischio anche le concessioni di impianti sportivi pubblici le quali normalmente prevedono che i club concessionari si avvalgano di collaboratori, custodi, addetti vari.

Proposta → emanare una norma-quadro con funzione sia di interpretazione autentica, sia di statuizione dei ruoli tecnici e/o di ausilio alla prestazione sportiva e/o all'impianto sportivo, in modo che le prestazioni *de quo* siano fatte rientrare nelle previsioni del nuovo rapporto sportivo o per le quali sia possibile fruire della disciplina delle prestazioni occasionali, specificando che il concetto di "occasionalità" può ampliarsi fino a prevedere anche una prestazione quotidiana purché caratterizzata da una ridotta durata di tempo. In subordine, tale norma-quadro potrebbe delegare le singole Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva a fissare ruoli e mansioni.

H) soglia di 5mila euro per la decontribuzione previdenziale sul lavoro sportivo: richiesta di approfondimento sulle metodologie adottate per stabilire l'ammontare della soglia esente e invito a valutare l'innalzamento di tale limite.

Al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 (2 aprile 2021) l'articolo 35 ("trattamento pensionistico") stabiliva, fra l'altro, quanto segue:

a) aliquota base Inps gestione separata per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione che non siano iscritti/assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie = 20% per il 2022, 24% per il 2023, 30% per il 2024, 33% per il 2025

b) aliquota base Inps gestione separata per i collaboratori sportivi già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie = 10%

c) aliquota base Inps che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata Inps, che non risultino assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie = 15% per il 2022, 20% per il 2023, 22% per il 2024, 25% per il 2025

La stessa norma, nella versione integrata e modificata oggi vigente, prevede, fra l'altro, quanto segue:

a) aliquota base Inps gestione separata per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione che non siano iscritti/assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie = 25%

b) aliquota base Inps gestione separata per i collaboratori sportivi già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie = 24%

Inoltre, è oggi previsto:

c) a regime, l'esonero assoluto da contributi fino ad euro 5mila;

d) fino al 2027 incluso, la base imponibile contributiva è ridotta al 50%

Provando a immaginare l'intenzione del Legislatore che ha modificato la norma, è presumibile che l'innalzamento delle aliquote contributive sia stato compensato con la creazione di una fascia esente, evidentemente al fine di evitare l'impatto contributivo sulla soglia di compenso più bassa.

Non è tuttavia chiara la metodologia su cui si sono basate la statuizione della soglia esente e l'elevazione delle aliquote contributive: si ritiene che il Legislatore abbia basato analisi ed elaborazioni su informazioni ottenute dall'Agenzia delle Entrate, ma, se così fosse, i dati non terrebbero conto della consistenza della coorte formata dai volontari gratuiti, né vi sarebbe stata alcuna possibilità di esplorare l'eventuale sommerso, da cui la possibile conseguenza che le analisi e le elaborazioni del Legislatore si siano basate su informazioni incomplete, col ragionevole rischio che la soglia esente di 5mila euro possa non essere rappresentativa, né in qualche modo indurre ad emergere i percettori di compensi al nero.

Sul sito web di Sport e Salute, durante la pandemia, è stata approntata una piattaforma atta a consentire ai lavoratori e collaboratori sportivi di inviare la richiesta di contributi a fondo perduto; le informazioni fornite da ciascun richiedente in seno a ciascuna pratica di accesso al contributo individuale sono state successivamente pubblicate sul sito anzidetto e possono rappresentare una più che attendibile base-dati statistica comprensiva anche di informazioni che l'Agenzia delle Entrate potrebbe non detenere.

Ad esempio, delle 208.653 domande pervenute, 108.671 sono allenatori, tecnici o istruttori; 44.303 sono atleti dilettanti; 20.180 collaboratori amministrativi; gli arbitri e ufficiali di gara sono 10.075; i preparatori atletici 3.136; gli addetti al salvamento in piscine 2.560; i direttori sportivi 2.387; seguono infine i formatori: 1.275, e i commissari di gara 111; 15.955 sono inseriti nella categoria residuale "altri".

Ma soprattutto, è evidenziato che:

- il 23% dei richiedenti non ha percepito compensi nel 2019
- il 29% dei richiedenti ha percepito compensi fino a 2mila euro nel 2019
- il 19% dei richiedenti ha percepito compensi da 2mila a 5mila euro nel 2019
- il 21% dei richiedenti ha percepito compensi da 5mila a 10mila euro nel 2019
- il 6% dei richiedenti ha percepito compensi oltre 10mila euro nel 2019

Sulla base dei dati pubblicati da Sport e Salute si delinea pertanto uno scenario che il Legislatore ha sottovalutato, se non ignorato:

a) il beneficio della soglia fino a 5mila euro esente da contributi prevista nella nuova versione dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2021 può riguardare le prime tre fasce appena viste, che quotano il 71%;

b) la successiva soglia (compensi da 5mila a 10mila euro) riguarda il 21% di 208.653 ed è quindi pari a 43.817 domande: supponendo un compenso medio a metà strada, quindi pari a 7,5mila euro, si ottiene un imponibile previdenziale complessivo di 328.628.475 euro, su cui il Legislatore fissa il 25% di contributi, quindi pari ad euro 82.157.118, ridotti a 41.078.559 fino al 2027.

Si vuole attirare l'attenzione sul fatto che **ove il Legislatore elevasse la soglia di esonero da 5mila a 7,5mila euro**, operando sempre per media aritmetica fra il limite inferiore (5mila euro) e il limite superiore (10mila euro), l'imponibile previdenziale conteggiato a partire da 7,5mila euro e non più da 5mila euro potrebbe risultare pari a $43.817 : 2 = 21.909$ domande, con un compenso medio fra 7,5mila e 10mila euro quindi pari a 8.750 euro, da cui un imponibile previdenziale complessivo di 191.703.750 euro, su cui il 25% di contributi pari a 47.925.937 euro, ridotti a 23.962.968 euro fino al 2027.

Da quanto sopra deriverebbe che se il Legislatore elevasse la soglia di esonero contributivo da 5mila euro a 7.500 euro, il gettito medio previdenziale stimato scenderebbe nei primi 5 anni di applicazione del D.Lgs. 36/2021 di appena 17 milioni di euro all'anno, che diverrebbero circa 32 milioni ove si attuasse anche la riduzione dell'imponibile nei primi cinque anni dal 50% al 20%.

Non si è mai smesso di parlare di aiuti allo Sport in uscita dalla pandemia, con gli affitti che non sono più riducibili, senza più crediti di imposta da locazioni, con l'aumento del costo utenze: si è appena dimostrato come poter concretamente **attuare un importante aiuto a tutto il Sistema Sport, oltretutto spronando ad emergere tutti quei soggetti che operano nel sommerso.**

Proposta → revisionare totalmente le metodologie che hanno portato a fissare l'attuale soglia di esonero Inps a 5mila euro; **valutare il rapporto costi/benefici dell'innalzamento soglia esente a 7.500 euro; individuare una soluzione normativa che assesti definitivamente a tale nuovo limite l'esonero dai contributi Inps, mantenendo la riduzione fino al 2027; eventualmente, modificare la durata del periodo di riduzione contributiva in modo da determinare un periodo "mobile" di cinque anni al posto della data del 31 dicembre 2027.**